

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 103

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CARLOTTO e RABINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 APRILE 1992

Modifiche alle norme sull'assunzione dei lavoratori agricoli stagionali

ONOREVOLI SENATORI. - È ormai noto il riconoscimento, da parte di tutti, che il settore agricolo può validamente costituire una valvola atta a risolvere gli annosi problemi occupazionali mediante rapporti di lavoro a tempo determinato, derivanti dalla stagionalità delle numerose e svariate colture presenti nel Paese.

Infatti, la produzione agricola in generale e quella delle colture intensive in particolare hanno effetti positivi sugli incrementi occupazionali, in quanto modificano la «disoccupazione di massa» in «disoccupazione frizionale», i cui effetti socio-economici interessano circa 1.493.000 giornalieri di campagna (678.145 uomini e 814.971 donne, secondo dati Istat 1985).

Ora, se si tiene conto che questi lavoratori alternano brevi periodi di occupazione a lunghi lassi di tempo di disoccupazione, si può evincere, tenuto conto che il dato nazionale dei disoccupati ammonta a 2.857.000 unità (dato Istat del gennaio 1988), l'importanza sociale che riveste detta attività lavorativa, anche se non di carattere continuativo.

Occorre quindi un collocamento meno monocratico e più snello, che consenta e faciliti l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, soprattutto per le attività che operano a cielo aperto; tra queste la più rappresentativa è senza dubbio quella agricola.

È vero che anche altri comparti (ad esempio, l'edilizia) operano in analoghe

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

situazioni meteorologiche, ma è pur vero che per questi il danno è rappresentato dallo slittamento dei tempi di lavoro, mentre per il settore primario a questo nocumento si aggiunge anche quello del deterioramento dei prodotti.

Questi fattori negativi pongono, quindi, difficoltà organizzative all'imprenditore in quanto, per l'urgenza delle decisioni da prendere, diventa difficile stilare un preciso calendario operativo sia sulle attività di carattere prettamente agricolo, sia sugli adempimenti ad esse collegati.

Peraltro, non va dimenticato che l'imprenditore agricolo, per la sua esperienza, è però in grado di valutare per ogni fase lavorativa il numero delle giornate lavorative occorrenti per la raccolta di un determinato prodotto, ma nel contempo l'andamento climatico gli impone di effettuare questo numero di giornate lavorative in un arco di tempo il più breve possibile, aumentando in tal modo la quantità dei lavoratori da assumere.

A questo punto nasce l'urgenza di disporre del personale necessario al fabbisogno, urgenza che purtroppo le attuali norme sul collocamento agricolo non conoscono e che non può essere individuata sulla base di

quanto disposto dall'articolo 13 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83.

Per chiarire questo concetto sia consentito un esempio: per la fase lavorativa della raccolta di uva occorrono dieci giornate lavorative; queste possono essere soddisfatte in un solo giorno se l'azienda dispone di dieci lavoratori, in due giorni se questa disponibilità è di cinque elementi, in dieci giorni se fruisce di un solo lavoratore, e così via.

Pertanto, se si tiene conto che il sistema previdenziale ed assistenziale nel settore agricolo è basato sul numero delle giornate lavorative espletate da ogni singolo lavoratore, appare evidente che il disegno di legge che viene sottoposto alla vostra approvazione è anche stimolo e garanzia di tutela contributiva per gli addetti al comparto primario.

Oltre a questo aspetto, il provvedimento ha anche quello di facilitare, *in loco* e a distanza, l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro affinché possa attuarsi il concetto, nel rapporto di lavoro, dell'uomo giusto al posto giusto e, per il settore agricolo, al tempo giusto.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. La commissione provinciale per la manodopera agricola di cui all'articolo 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, individua, su richiesta delle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori presenti nell'organo collegiale stesso, le fasi lavorative delle colture maggiormente soggette, per le loro caratteristiche fito-fisiologiche, alle mutevoli ed impreviste condizioni climatiche che vengono a modificare i tempi e le durate delle fasi lavorative stesse.

2. I datori di lavoro agricolo, in deroga alle norme di cui al decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, che intendono assumere direttamente la manodopera destinata alle operazioni colturali di ogni singola fase lavorativa, debbono preventivamente comunicare alla sezione circoscrizionale per l'impiego competente per territorio il relativo numero presunto delle giornate lavorative occorrenti per soddisfare le esigenze della medesima fase lavorativa.

3. Entro trenta giorni dal termine della fase lavorativa è fatto obbligo al datore di lavoro di darne comunicazione alla sezione circoscrizionale per l'impiego competente per territorio indicando, per ogni lavoratore, il numero delle giornate di lavoro prestate.